

**ORDINANZA CONCERNENTE LA PREVENZIONE DELLA
MALATTIA DI CREUTZFELDT-JAKOB NEGLI INTERVENTI
CHIRURGICI E MEDICI (OMCJ)**

Gentile collega, egregio collega

Dal **1° gennaio 2003** è entrata in vigore l'*Ordinanza concernente la prevenzione della malattia di Creutzfeldt-Jakob negli interventi chirurgici e medici*. La nuova ordinanza regola il trattamento degli strumenti dopo un intervento medico-chirurgico e mira a ridurre il rischio di trasmissione di ogni forma della malattia di Creutzfeldt-Jakob.

In particolare l'Ordinanza stabilisce che **gli ospedali e le cliniche sono tenuti a sterilizzare gli strumenti chirurgici riutilizzabili a 134°C durante 18 minuti**. Negli studi medici, questa misura si applica agli strumenti utilizzati per la neurochirurgia, la chirurgia oftalmologica, la chirurgia ORL e la chirurgia maxillo-facciale. Fanno eccezione quei dispositivi medici che - secondo le indicazioni del fabbricante - non sopportano questo trattamento di sterilizzazione. Inoltre, l'OMCJ proibisce il trapianto di dura madre di origine umana.

In definitiva, gli ospedali e le cliniche devono introdurre la procedura di sterilizzazione richiesta (134°C per 18 minuti) **entro la fine dell'anno in corso**: essi emanano a tal fine istruzioni (**direttive interne**) per l'esecuzione della (nuova) procedura. Le altre strutture sanitarie (studi medici per chirurgia ORL, oftalmologica, ecc.) che non dispongono degli apparecchi idonei alla sterilizzazione devono introdurre la procedura di sterilizzazione richiesta **entro la fine del 2004**.

Le misure stabilite nell'Ordinanza riducono efficacemente il rischio di trasmissione della malattia di Creutzfeldt-Jakob, ma non sono sufficienti in situazioni particolari: nel caso di un sospetto clinico di malattia di Creutzfeldt-Jakob che necessiti accertamenti invasivi, gli strumenti verranno messi in quarantena e qualora la diagnosi fosse confermata, tutti gli strumenti devono essere eliminati (ridotti in cenere).

Sorvegliare sulla corretta applicazione dell'ordinanza è compito dei Cantoni. Per questa ragione chiediamo che al nostro ufficio siano inviate copie delle direttive interne:

- a) per ospedali e cliniche entro il **31.12.2003**
- b) per gli studi medici summenzionati, entro il **31.12.2004**.

Ufficio del medico cantonale, via Dogana 16, 6501 Bellinzona

Domande di ordine pratico possono essere rivolte alla dottoressa Cristina Poloni, igienista cantonale, presso l'Istituto cantonale di microbiologia (tel. 091-814 6011). Altre domande possono essere rivolte al dott. Mario Lazzaro, medico cantonale aggiunto (091-8144005).

Con cordiali saluti.

Il Medico cantonale

I. Cassis

Bellinzona, 21 gennaio 2003